



**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLA LUCISANO MEDIA GROUP
S.P.A.**

30 settembre 2026

1. Finalità della Procedura

La presente procedura (la “Procedura”) disciplina la gestione interna, il trattamento e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate concernenti Lucisano Media Group S.p.A. (la “Società”), nonché i presidi di riservatezza e i flussi informativi relativi alle informazioni suscettibili di assumere natura privilegiata e alle operazioni sul capitale della Società.

La stessa è adottata In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la “Market Abuse Regulation” o la “MAR, come modificato, da ultimo, dal Regolamento UE) 2024/2809 (“Listing Act”), al Regolamento delegato (UE) 2026/789, al Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, alle altre disposizioni europee di attuazione del MAR, al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e alla normativa Consob pro tempore applicabile, nonché al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente.

La Procedura è volta, in particolare, ad assicurare: (i) la tempestiva individuazione e classificazione delle informazioni; (ii) la corretta gestione dei processi prolungati; (iii) la tutela della riservatezza fino al momento in cui sorge l'obbligo di comunicazione al pubblico; (iv) la corretta gestione dell'eventuale ritardo nella comunicazione; (v) l'aggiornamento del registro delle persone aventi accesso regolare a Informazioni Privilegiate; e (vi) la tracciabilità delle decisioni assunte.

2. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Euronext Growth Milan o EMG: indica il sistema multilaterale di negoziazione, registrato quale mercato di crescita per le PMI, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. sul quale sono ammesse alle negoziazioni le Azioni.

Euronext Growth Advisor o EGA: l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth**

Collegio Sindacale: indica il Collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. **Dipendenti:** indica i dipendenti della Società e, ove rilevante ai fini dei flussi informativi del Gruppo, delle Controllate.

Evento o Circostanza Finale: l'evento finale o la circostanza finale di un Processo Prolungato che, ove integri i requisiti dell'Informazione Privilegiata, è soggetto a comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, MAR, tenuto conto del Regolamento delegato (UE) 2026/789.

Fatti Rilevanti: gli eventi o circostanze di cui all'articolo 7 della Procedura, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'articolo 7 della MAR, ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti derivati. Un'informazione si ritiene di carattere preciso quando si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili o a un evento verificatosi o ragionevolmente prevedibile. Ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o eventi sui prezzi. È rilevante, ai fini della valutazione dell'effetto sui prezzi, l'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze riguardanti direttamente la Società anche con riferimento ad una o più Controllate, che possa ragionevolmente evolvere in Informazione Privilegiata ma che, al momento della valutazione, non ne presenti ancora tutti i requisiti.

Informazione Riservata: indica le informazioni aziendali non di pubblico dominio relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, debba essere trattata come confidenziale.

Processo Prolungato: un processo che si sviluppa in più fasi ed è volto a concretizzare, o determina, una particolare circostanza o un particolare evento. Le informazioni relative a una tappa intermedia possono costituire Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 7 MAR; tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 4-bis, MAR, tali tappe intermedie non sono soggette, in quanto tali, all'obbligo di comunicazione al pubblico né alla procedura di ritardo, fermo restando l'obbligo di garantirne la riservatezza e gli altri divieti e obblighi previsti dal MAR.

Regolamento Emittenti EGM: il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana

S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato.

Responsabile: il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 5 della Procedura.

SDIR: un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile, utilizzato dalla Società per la diffusione delle informazioni al pubblico.

Soggetti Rilevanti: i componenti degli organi sociali, i dirigenti e gli altri soggetti che, per le funzioni svolte, partecipano alla gestione, valutazione o diffusione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate o hanno accesso alle stesse secondo il principio del need-to-know.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società rientranti nell'ambito di applicazione del MAR, ivi incluse le Azioni e gli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipenda, direttamente o indirettamente, da essi o abbia effetto sul loro prezzo o valore.

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato.

Ufficio Investor Relations: la funzione Investor Relations della Società.

MAR o *Market Abuse Regulation*: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss.mm. relativo agli abusi di mercato.

3. Destinatari della Procedura

La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti nonché, per quanto di rispettiva competenza, ai soggetti che agiscono in nome o per conto della Società e alle Controllate coinvolte nei flussi informativi del Gruppo e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

L'obbligo di comunicazione al pubblico riguarda le Informazioni Privilegiate che concernono direttamente la Società. Nel caso di Processi Prolungati, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, MAR riguarda l'Evento o Circostanza Finale, ove esso costituisca Informazione Privilegiata; le eventuali tappe intermedie che costituiscono Informazioni Privilegiate sono assoggettate ai presidi di riservatezza di cui alla presente Procedura e al MAR.

La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.

4. Individuazione, classificazione e monitoraggio delle informazioni

I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il responsabile dell'Ufficio Investor Relations di tutte le informazioni riguardanti la Società che possa costituire informazione rilevante o informazione privilegiata o che possa integrare un fatto rilevante. I Dipendenti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata, che provvede immediatamente a comunicare all' Investor Relator.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell'Ufficio Investor Relations e dell'EGA.

Nei casi di particolare rilevanza o quando l'Evento o circostanza finale coincide con una decisione del Consiglio di Amministrazione, la valutazione è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

La valutazione deve distinguere almeno tra: (i) Informazione Riservata; (ii) Informazione Rilevante; (iii) Informazione Privilegiata relativa a una tappa intermedia di un Processo Prolungato; (iv) Informazione Privilegiata soggetta a comunicazione al pubblico; e (v) Informazione Privilegiata soggetta a decisione di ritardo ai sensi dell'articolo 10.

Per ciascuna informazione potenzialmente privilegiata, la Società assicura un'adeguata tracciabilità della valutazione, indicando almeno la data e l'ora della classificazione, i soggetti che hanno partecipato alla valutazione, l'eventuale qualificazione come Processo Prolungato, l'Evento o Circostanza Finale individuato, le misure di riservatezza adottate e, se del caso, la decisione di ritardo e le relative motivazioni.

5. Trattamento delle Informazioni Privilegiate e responsabilità

Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al coordinamento del trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza o impedimento, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il responsabile dell'Ufficio Investor Relations. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il **"Responsabile"**).

Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati

e secondo il principio del “need to know”, con accesso limitato ai soggetti che ne abbiano effettiva necessità per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, pur non essendo soggette in quanto tali all’obbligo di comunicazione al pubblico, devono essere mantenute riservate sino alla comunicazione dell’Evento o Circostanza Finale o sino a quando venga meno il loro carattere privilegiato. Restano applicabili i divieti di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

È vietato ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti comunicare Informazioni Privilegiate a soggetti diversi da quelli nei cui confronti la comunicazione sia necessaria nel normale esercizio dell’attività lavorativa, professionale o delle funzioni svolte e purché il destinatario sia soggetto a un obbligo di riservatezza adeguato.

6. Comunicazioni selettive, soggetti terzi e market sounding

La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d) banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
- e) agenzie di *rating*;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

a condizione che il destinatario sia tenuto a un obbligo di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

La Società verifica e documenta, con modalità proporzionate al caso concreto, l’esistenza dell’obbligo di riservatezza del destinatario e, ove opportuno, informa il destinatario della natura privilegiata dell’informazione e dei divieti e delle sanzioni previsti dal MAR.

Quando una comunicazione di informazioni a potenziali investitori o ad altri soggetti è effettuata nell’ambito di un sondaggio di mercato, trovano applicazione l’articolo 11 MAR e le relative disposizioni di attuazione; la Società si coordina, ove necessario, con l’Euronext Growth Advisor e con i propri consulenti.

Qualora la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto comunichi intenzionalmente un’Informazione Privilegiata a un terzo non soggetto a obbligo di riservatezza nel normale esercizio dell’attività o delle funzioni, la Società rende l’informazione integralmente e simultaneamente pubblica; in caso di comunicazione non intenzionale, la rende pubblica tempestivamente, salvo che il destinatario sia soggetto a un obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 8, MAR.

7. Eventi potenzialmente Rilevanti e Processi prolungati

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono dar luogo a Informazioni Rilevanti o Privilegiate:

- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- nomina, dimissioni o cessazione di amministratori, sindaci o dirigenti che ricoprono ruoli chiave;
- acquisto o cessione di partecipazioni, attività, rami d’azienda o altri asset rilevanti;
- fusioni, scissioni, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie;
- conclusione, modifica, rinnovo o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- operazioni sul capitale, emissioni di nuovi strumenti finanziari, conversioni, operazioni su azioni proprie e modifiche dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari;
- decisioni in materia di dividendi o modifica della politica dei dividendi;
- risultati finanziari, relazioni finanziarie intermedie, previsioni, guidance, profit warning o variazioni significative rispetto a precedenti comunicazioni al mercato;

- perdite o eventi suscettibili di incidere significativamente sul patrimonio netto o sulla situazione finanziaria;
- controversie legali, provvedimenti amministrativi o giudiziari e procedure di crisi o insolvenza;
- eventi relativi a licenze, autorizzazioni, diritti di proprietà intellettuale e altri provvedimenti ufficiali rilevanti;
- operazioni con parti correlate;
- rinuncia o modifica dell'incarico della società di revisione e giudizi o rilievi significativi della stessa;
- ogni altro evento o circostanza idoneo, secondo la valutazione prevista dall'articolo 4, a integrare i requisiti dell'Informazione Privilegiata.

Per i Processi Prolungati la Società individua l'Evento o Circostanza Finale e il relativo momento di comunicazione tenendo conto dell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2026/789. A titolo esemplificativo, la disciplina europea individua, tra l'altro, quali momenti rilevanti: la sottoscrizione di un accordo vincolante per acquisizioni o cessioni rilevanti; la decisione definitiva dell'organo amministrativo per aumenti di capitale, emissioni, buy-back o conversioni; la decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della relativa politica; il riconoscimento o l'approvazione dei risultati finanziari o delle previsioni; la decisione di nominare o revocare amministratori o dirigenti chiave.

8. Misure di riservatezza

I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela idonea a preservare la riservatezza delle informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate, In particolare:

- l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente secondo il principio del need-to-know e, ove possibile, mediante autorizzazioni nominative e registrate;
- i documenti elettronici sono conservati in aree ad accesso ristretto e trasmessi mediante canali aziendali o altri canali autorizzati, evitando l'utilizzo di account personali o dispositivi non autorizzati;
- i documenti cartacei e le eventuali copie sono custoditi in luoghi protetti; ove opportuno, è apposta la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO";
- riunioni, telefonate e conversazioni aventi ad oggetto informazioni sensibili sono svolte in condizioni che impediscano l'ascolto o l'accesso da parte di soggetti non autorizzati;
- ogni perdita, accesso non autorizzato, invio errato o altra possibile violazione della riservatezza è comunicata immediatamente al Responsabile e all'Ufficio Investor Relations.

In presenza di una possibile perdita di riservatezza, il Responsabile valuta immediatamente, con l'ausilio dell'Ufficio Investor Relations e, ove opportuno, dell'Euronext Growth Advisor, se sussista l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, MAR.

9. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate

La comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate soggette a disclosure è di competenza del Responsabile, che opera con il supporto dell'Ufficio Investor Relations e, ove opportuno, sentito l'Euronext Growth Advisor.

La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione. Nei Processi Prolungati, l'obbligo di comunicazione riguarda l'Evento o Circostanza Finale che costituisca Informazione Privilegiata, secondo l'articolo 17, paragrafo 1, MAR e il Regolamento delegato (UE) 2026/789.

La diffusione avviene attraverso lo SDIR incaricato dalla Società e gli ulteriori canali previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento Emittenti EGM. La comunicazione non deve essere combinata con attività di marketing in modo tale da risultare fuorviante.

La Società pubblica e mantiene sul proprio sito internet, per almeno cinque anni, le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico, secondo quanto previsto dal MAR.

Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, la Società e l'Euronext Growth Advisor danno un congruo preavviso telefonico a Borsa Italiana, secondo il Regolamento Emittenti EGM. In previsione di operazioni o decisioni di particolare rilievo, la Società si coordina preventivamente con l'Euronext Growth Advisor e, quando previsto o opportuno ai sensi delle regole EGM, con Borsa Italiana.

10. Ritardo nella comunicazione al pubblico

La procedura di ritardo si applica esclusivamente alle Informazioni Privilegiate che sarebbero altrimenti

soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR. La mancata comunicazione delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, MAR, non costituisce un ritardo e non è soggetta agli adempimenti di cui al presente articolo. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata soltanto quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) l'Informazione Privilegiata di cui si intende ritardare la comunicazione non è in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione della Società relativa alla stessa questione;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Ai fini della condizione di cui alla lettera b), il Responsabile verifica, con il supporto dell'Ufficio Investor Relations, le comunicazioni rilevanti e le situazioni individuate dagli Allegati II e III del Regolamento delegato (UE) 2026/789, comprese, tra l'altro, comunicazioni stampa e social, sito internet, interviste pubbliche di rappresentanti ufficiali, roadshow/webinar/podcast accessibili al pubblico, campagne pubblicitarie, filing pubblici e comunicazioni assembleari.

La decisione di ritardare è assunta dal Responsabile, salvo i casi in cui la natura dell'operazione o della decisione richieda il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione. La Società documenta internamente, in modo proporzionato, la data e l'ora della decisione, i responsabili della decisione, le condizioni che giustificano il ritardo, le comunicazioni pubbliche considerate ai fini del test di coerenza e le misure adottate per garantire la riservatezza.

Dopo la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, la Società informa la CONSOB del fatto che la comunicazione è stata ritardata secondo le modalità pro tempore applicabili. In quanto emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, la Società fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni del ritardo soltanto su richiesta dell'autorità competente, fermo restando l'obbligo di essere in grado di giustificare la decisione assunta.

Se la riservatezza dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo non può più essere garantita, la Società la comunica al pubblico quanto prima possibile. Il medesimo principio si applica quando un rumor sufficientemente accurato indichi che la riservatezza dell'informazione non è più garantita.

Gli eventi o le circostanze relativi alle Controllate sono valutati ai fini della presente disciplina quando siano idonei a integrare un'Informazione Privilegiata che concerne direttamente la Società.

11. Rumors e Leakage

Il Responsabile, con l'ausilio dell'Investor Relator e ove opportuno, sentito l'EGA, monitora le notizie di pubblico dominio e i rumors relativi alla società (e, ove rilevante, di Società Controllate) quando possono incidere sulla corretta informazione del mercato.

Ai fini della presente Procedura, per "leakage" si intende una fuga o divulgazione non autorizzata di un'Informazione Privilegiata non ancora resa pubblica, ovvero qualsiasi evento che determini o possa ragionevolmente far ritenere venuta meno la relativa riservatezza. Possono costituire indici di possibili leakage, a titolo esemplificativo, l'invio accidentale dell'informazione a destinatari non autorizzati, l'accesso indebito a documenti o sistemi, la comunicazione a soggetti non vincolati da obblighi di riservatezza o la diffusione all'esterno di elementi sufficientemente specifici riferibili all'Informazione Privilegiata. La mera presenza di un rumor generico non integra di per sé un leakage, ma può costituirne un indicatore da verificare immediatamente.

Chiunque venga a conoscenza di un possibile leakage ne informa immediatamente il Responsabile e l'Ufficio Investor Relations, evitando ogni ulteriore diffusione. Il Responsabile procede senza indugio a verificare, per quanto possibile, l'origine e l'estensione della fuga informativa, i soggetti che hanno avuto accesso all'informazione, l'eventuale sussistenza di obblighi di riservatezza e il grado di precisione delle informazioni eventualmente circolate all'esterno, documentando le valutazioni effettuate e le determinazioni assunte.

Quando la riservatezza di un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, oppure di un'Informazione Privilegiata relativa a una tappa intermedia di un Processo Prolungato non ancora comunicata, non sia più garantita, la Società comunica tale Informazione Privilegiata al pubblico quanto prima possibile. Ciò comprende il caso in cui un rumor si riferisca espressamente a tale informazione e sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza non è più garantita, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, MAR.

Negli altri casi, e in particolare in presenza di rumors generici o inesatti che non evidenzino una perdita di

riservatezza di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile valuta l'opportunità di diffondere un comunicato volto a correggere informazioni inesatte o fuorvianti e a ripristinare condizioni di corretta e simmetrica informazione del mercato.

12. Violazioni e sistema sanzionatorio

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di vigilanza, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

Restano ferme le responsabilità penali e amministrative previste dal TUF e dal MAR per abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

13. Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della MAR, e al Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, la Società istituisce e tiene un registro relativamente alle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle controllate e nelle controllanti (ove esistenti) hanno accesso regolare ad Informazioni Privilegiate (il **"Registro"**).

Il Registro è redatto e aggiornato conformemente al modello di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, riprodotto nell'Allegato A alla presente Procedura. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 è abrogato e i relativi riferimenti devono intendersi sostituiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291.

Nel Registro sono indicati almeno: data e ora di creazione; data e ora dell'ultimo aggiornamento; data di trasmissione all'autorità competente; nome e cognome; numeri di telefono professionali; funzione e motivo dell'accesso regolare; data e ora di inizio e cessazione dell'accesso regolare; numero di identificazione nazionale o, in mancanza, data di nascita.

Il Registro non è suddiviso in sezioni basate su singoli eventi e non è aggiornato ogni volta che emerge una specifica Informazione Privilegiata, salvo che muti l'elenco delle persone aventi accesso regolare o uno degli

altri dati richiesti dal modello applicabile.

Quando un fornitore terzo di servizi agisce in nome o per conto della Società e ha accesso a Informazioni Privilegiate, la Società individua nel proprio Registro, secondo il modello applicabile, la persona fisica che funge da contatto per il fornitore; restano fermi gli autonomi obblighi di tenuta dell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate in capo ai soggetti che agiscono in nome o per conto della Società.

Il Responsabile, con il supporto dell'Ufficio Investor Relations, cura l'istituzione e l'aggiornamento del Registro sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali interessate. Il Registro è aggiornato senza indugio quando: (i) cambia la ragione dell'iscrizione; (ii) una nuova persona acquisisce accesso regolare; (iii) una persona cessa di avere accesso regolare; o (iv) cambiano i dati richiesti dal modello.

La Società assicura che le persone iscritte nel Registro prendano atto per iscritto dei doveri giuridici e regolamentari connessi all'accesso a Informazioni Privilegiate e siano consapevoli delle sanzioni applicabili in caso di abuso o comunicazione illecita delle stesse.

Il Registro è trasmesso alla CONSOB su richiesta mediante il mezzo indicato dall'autorità competente. La Società adotta misure idonee a garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni durante la conservazione e la trasmissione.

I dati personali delle persone iscritte nel Registro sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui la persona cessa di figurare nel Registro, ferma la conservazione della documentazione necessaria per l'adempimento di obblighi di legge o per la tutela dei diritti della Società nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Qualora la redazione o l'aggiornamento del Registro della Società sia affidato a un soggetto che agisce in nome o per conto della Società, la Società conserva il diritto di accesso al Registro e rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi di propria competenza ai sensi dell'articolo 18 MAR.

14. Entrata in vigore

La presente Procedura trova applicazione a far data dal 30 settembre 2026.

15. Modifiche

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti EURONEXT GROWTH MILAN), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

16. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Tutti i dati relativi alle Persone Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

- a. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- d. i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
- e. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;
- f. Titolare: Lucisano Media Group S.p.A.

Allegato A
–Modello di elenco delle persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate

Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 – modello applicabile agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma, MAR.

Data e ora di creazione dell'elenco: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Numeri di telefono professionali	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora accesso regolare)	Cessato (data e ora cessazione accesso regolare)	Numero di identificazione nazionale o, in mancanza, data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri senza spazi]	[descrizione del ruolo/funzione e motivo; per fornitori terzi: nome e indirizzo della società]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero/testo oppure aaaa-mm-gg]

Nota operativa: per un fornitore terzo di servizi che agisce in nome o per conto della Società, il modello consente di indicare nell'elenco della Società la persona fisica di contatto del fornitore; restano fermi gli autonomi obblighi del soggetto che agisce in nome o per conto dell'emittente ai sensi dell'articolo 18 MAR.